



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Avv. [REDACTED]
FAX 0543/29152
FORLÌ

n. tel:

n. fax:

Avv. [REDACTED]
045/8014933
VERONA

n. tel:

n. fax:

Sezione 01 - Indirizzo Prima Sezione

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1153-2/2010

Giudice: VACCA BARBARA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

T

Avv. [REDACTED]

Convenuto principale

U

Avv. R [REDACTED]

Avv. F [REDACTED]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

FORLÌ 15/12/2011

IL CANCELLIERE

ANTONELLA TASSANI
OPERATORE GIUDIZIARIO BT



ORIGINALE

R.G. n. 1153-2/2010



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

II. GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.12.2011, nel ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa dalla ~~Tantecore Tantecore~~ in data 8.11.2011, nei confronti della U ~~Unicredit~~ S.p.A., ora U ~~Unicredit~~ S.p.A.; esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nell'ambito del giudizio promosso nei confronti di U ~~Unicredit~~ (ora U ~~Unicredit~~ S.p.A.), avente ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità c/o annullabilità di una serie di contratti in derivati stipulati con tale banca nel periodo 2002-2006 (giudizio rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2013), la T ~~Tantecore~~ dopo aver già proposto nel maggio 2010 un ricorso cautelare d'urgenza, respinto con ordinanza del 23-26.7.2010, ha presentato un nuovo ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. reiterando la medesima richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ultimo contratto di interest swap stipulato con la banca il 20.6.2006 (*interest rate swap composto CMS*), con ordine alla banca di sospendere i conseguenti pagamenti fino alla definizione della causa di merito.

Ribadito che la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppone la contemporanea sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e la presenza di una situazione di particolare urgenza che renda improcrastinabile

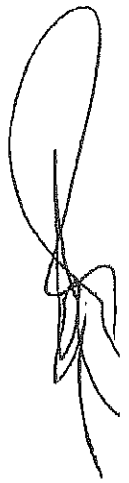
la tutela giudiziaria del diritto fatto valere, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ritiene il Giudicante che nel caso in esame, anche alla luce degli ulteriori elementi dedotti dalla T. [redacted] nel presente ricorso, non sussistano i presupposti dell'urgenza e dell'irreparabilità del pregiudizio.

Come già evidenziato nella precedente ordinanza cautelare, il contratto di *interest rate swap* composto CMS di cui la T. [redacted] ha richiesto, in via cautelare ed urgente, la sospensione dell'efficacia è stato stipulato (dopo una serie di precedenti contratti di swap) il 20.6.2006 e da allora ha sempre avuto esecuzione e si è provveduto, alle scadenze periodiche contrattuali, al c.d. scambio di differenziali, vale a dire alla regolazione dei pagamenti sulla base degli eventi previsti in contratto, con addebito o accredito nel c/c della società.

L'andamento negativo che tale contratto ha avuto negli ultimi anni non può giustificare ora l'urgenza di intervenire per sospendere in via cautelare l'adempimento di tale rapporto.

Peraltro, il diritto a tutela del quale la T. [redacted] sta agendo con il giudizio di merito non può certamente essere ritenuto minacciato da un pregiudizio irreparabile, trattandosi di un danno di tipo economico, interamente riparabile in denaro attraverso la restituzione delle somme versate alla banca in esecuzione dei vari contratti di swap.

La notevole entità del dedotto danno economico subito e subendo per effetto dei contratti di swap oggetto di impugnativa non può essere, infatti, ritenuta sufficiente per giustificare l'irreparabilità del pregiudizio, anche considerato che non vi sono problemi di solvibilità della convenuta. T. [redacted] non ha infatti neppure lamentato il timore che, in caso di accoglimento delle domande proposte nel giudizio di merito, U. [redacted] non fosse in grado di risarcire il danno.



Deve, inoltre, rilevarsi che T. neppure con il nuovo ricorso ha fornito la prova che la mancata sospensione dell'efficacia del contratto di swap del 20.6.2006 e dei pagamenti, o meglio delle regolazioni in conto corrente dallo stesso previsti (con importi semestrali addebitati in conto corrente per ca. € 76.000,00), potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa, causando un danno sicuramente non riparabile.

Dagli elementi esposti emerge, infatti, che non è il contratto di interest swap stipulato con U. a creare le gravi difficoltà economiche e la crisi di liquidità in cui si trova la T. e a metterne a rischio la sopravvivenza.

La stessa società ricorrente ha, infatti, affermato che è stata la profonda crisi economica e finanziaria mondiale, particolarmente pesante nei settori dell'edilizia e dei trasporti in cui opera T. ad aver determinato "effetti devastanti per la Cooperativa che ha chiuso l'ultimo esercizio con una perdita di esercizio rilevante, causata dall'enorme difficoltà di gestione degli incassi e della reale difficoltà di recupero effettivo dei propri crediti nelle procedure fallimentari che colpiscono sempre più frequentemente i propri debitori".

Il ricorso da parte di T. agli "ammortizzatori sociali" messi a disposizione dallo Stato (patto di solidarietà, cassa integrazione ordinaria e straordinaria) non può certamente essere adddebitato al contratto di interest swap in essere con U. (che nel corso del 2010 e del 2011 ha comportato un esborso di ca. € 300.000,00), ma, come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, alla gravissima crisi economica del settore edilizio e dei trasporti e ai mancati incassi da parte dei creditori.

T. ha infatti evidenziato che a seguito del recente fallimento della S. ha subito una perdita, quasi certa, del credito di oltre € 700.000,00 vantato nei confronti di tale società, essendo stata ammessa al passivo fallimentare per l'importo di € 741.224,31 in via chirografaria, con assoluta impossibilità di recupero anche parziale dello stesso. Ha inoltre documentato difficoltà di incasso di crediti già scaduti per oltre € 200.000,00 nei

confronti del Comune di [REDACTED] di oltre € 400.000,00 nei confronti del Municipio di [REDACTED], di oltre € 900.000,00 nei confronti della Va [REDACTED] S.C.p.A. e di oltre € 300.000,00 nei confronti della C [REDACTED] a r.l.

La certamente difficile situazione in cui si trova la T [REDACTED] non può dunque essere attribuita agli effetti del negativo andamento del contratto di interest swap, tale che un'eventuale sospensione dei pagamenti (o meglio delle regolazioni in conto corrente) potrebbe cambiare in maniera sensibile le sorti dell'azienda.

La regolazione dei ratei dell'interest swap viene fatta con appostazione dell'importo nel conto corrente della società, senza che vi sia alcuna concreta necessità di versare nel conto la somma necessaria per coprire tale importo, dipendendo, il pagamento alla scadenze semestrali dell'importo dovuto per il contratto di interest swap da una precisa scelta operativa della T [REDACTED] di non utilizzare il fido per smobilizzo crediti di ca. € 1.000.000,00 esistente con U [REDACTED], "congelando" i rapporti e l'operatività con tale banca.

D'altra parte, non risultano esservi segnalazioni di rischi con il sistema bancario, presso il quale T [REDACTED] gode di ampio credito e affidamento, dipendenti dall'andamento del contratto di interest swap in questione. Né T [REDACTED] ha dimostrato di non essere in grado di far fronte al prossimo rateo di pagamento in scadenza il 22.12.2011 o a quelli che matureranno nel 2012, prima della decisione della causa, il cui ammontare può essere coperto, o con i riscuotendi crediti o con il ricorso al fido bancario.

Manca, dunque, la prova di un nesso di causalità tra la situazione di grave difficoltà economica e il contratto di interest swap in questione.

Per i motivi esposti, il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere respinto.

Le spese della presente fase saranno definite con la sentenza del giudizio di merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa dalla T

Coop., con atto depositato in data 8.11.2011, nei confronti di U

S.p.A.

Spese al giudizio di merito.

Si comunichi.

Forlì, lì 13.12.2011

TRIBUNALE DI FORLÌ
Depositato in cancelleria
addì 15 DIC. 2011
Il Cancelliere

IL GIUDICE

Dr. ssa Barbara Vacca